ASSITECA S.P.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 20 APRILE 2020

PARTE ORDINARIA

1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si ritiene opportuno – come avviene di prassi in operazioni similari – di richiedere all'assemblea dei soci l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e vendita, in una o più volte, di azioni proprie della Società, ai sensi dell'art. 2357 Cod. Civ..

A tal riguardo, si sottolinea come l'acquisto di azioni proprie si configuri come strumento idoneo per consentire un intervento – diretto o indiretto, tramite intermediari autorizzati – finalizzato a contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni del titolo azionario e a regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi legati ad un eccesso di volatilità o di scarsa liquidità degli scambi. Il tutto, fermo ovviamente restando che gli interventi dovranno avvenire senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 25-bis Regolamento Emittenti AIM Italia (e relative Linee Guida – Parte seconda).

I presupposti della richiesta e i principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie (per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi della normativa di volta in volta applicabile e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR) e dei relativi regolamenti attuativi, sarebbero quelli di:

- adempiere gli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione di Assiteca S.p.A. o di altra società del Gruppo,
- svolgere attività di sostegno della liquidità del mercato, nei limiti della disciplina vigente;
- cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato;
- per ogni altra finalità, che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite

Il Presidente evidenzia che l'Assemblea è chiamata a stabilire le modalità di questa operazione, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai 18 mesi (diciotto), per la quale l'autorizzazione viene accordata e il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati nei limiti dell'utilizzo di utili o riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge e con le modalità operative previste dagli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dai principi contabili applicabili e comunque dalle normative e dai regolamenti vigenti e, inoltre, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società, fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società stessa e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite massimo consentito dalle disposizioni di Legge e di Regolamento *pro tempore* vigenti, restando inteso che, in qualunque momento:

- ai sensi dell'art. 2357, comma 3, Cod. Civ., il numero massimo di azioni proprie possedute dalla Società non potrà superare il limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale della emittente, tenendo anche conto delle azioni che eventualmente dovessero essere possedute da società controllate;
- 2) ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (Parte seconda Linee Guida art. 6), sia garantita l'esistenza di un flottante minimo tale per cui le azioni ripartite presso gli investitori – non parti correlate né dipendenti della società o del gruppo – costituiscano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della emittente.

L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per un periodo pari al periodo massimo consentito dalla legislazione vigente che attualmente è di 18 (diciotto) mesi a far data dal 20 aprile 2020; per contro, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi della normativa di volta in volta applicabile, ove applicabili, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR) e dei relativi regolamenti attuativi.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, il corrispettivo unitario non potrà essere superiore al prezzo di offerta e, comunque, per un controvalore massimo unitario, in ogni momento, di euro [3,50 (tre virgola cinquanta)].

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente dalla Società non potrà superare il 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Assiteca S.p.A. su AIM Italia nei 20 (venti) giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto, ferma restando la possibilità di superare il predetto limite del 25% (venticinque per cento) al ricorrere dei casi e con l'osservanza delle modalità stabiliti dalle normative e dai regolamenti vigenti.

All'Assemblea viene infine proposto, di autorizzare gli atti di disposizione, ai sensi dell'art. 2357-ter Cod. Civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

DELIBERA

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via "inter se" disgiunta il Presidente e l'Amministratore Delegato pro tempore ad effettuare in nome e per conto della Società e per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sopra riportate, operazioni di acquisto e vendita, in una o più tranche, di azioni proprie ordinarie in misura e con modalità tali che il numero di azioni proprie possedute, in qualunque momento, non sia complessivamente superiore al limite massimo consentito dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti
- per un corrispettivo unitario non superiore al prezzo di offerta e, comunque, per un controvalore massimo unitario, in ogni momento, di euro [3,50 (tre virgola cinquanta)],
- di stabilire che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del 20 aprile 2020, con i poteri e alle condizioni di cui alla relazione che precede, qui integralmente richiamati.

Il tutto nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dai principi contabili applicabili e comunque dalle normative e dai regolamenti pro tempore vigenti e comunque nel rispetto delle modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione e tenuto conto delle prassi di mercato inerenti all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi della normativa di volta in volta applicabile, ove applicabili e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR) e dei relativi regolamenti attuativi.

PARTE STRAORDINARIA

1. Decisione in merito alla fusione per incorporazione della interamente controllata Arena Broker s.r.l. nella controllante totalitaria Assiteca S.p.A. .

Signori Azionisti,

La fusione per incorporazione nella deliberante ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO della società ARENA BROKER s.r.l., con sede a Verona è un'operazione volta alla ricerca di ottimizzazioni di natura commerciale, organizzativa ed amministrativa nell'area veronese, dove Assiteca è presente da molti anni con una propria filiale.

L'incorporante possiede l'intero capitale sociale della incorporanda: la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante, ma mediante annullamento della partecipazione costituente il capitale della incorporanda; per lo stesso motivo non si è fatto luogo alla redazione della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile, né della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile;

La prospettata operazione di fusione è esclusa dall'ambito di applicazione della Procedura relativa alle operazioni con parti correlate adottata a seguito della quotazione su AIM Italia, in quanto esclusa dalla definizione di Operazioni con Parti Correlate fornita all'art. 1.1, lett. (i), della medesima Procedura;

il progetto di fusione, con il relativo allegato costituito dallo statuto della società incorporante, sono stati messi a disposizione dei soci nei termini di legge presso la società e pubblicati sul sito della società.

Il Presidente attesta:

- * che non sono intervenuti fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul capitale della società, e che tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e pubblicato nel sito internet di questa e la data della presente assemblea non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo;
- * che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina stabilita dall'art. 2501-bis del Codice Civile relativa alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;
- * che ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalle ore 24:00 del 30 giugno 2020, compatibilmente con il rispetto dei termini di legge, ovvero dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile, ove successive a detta data;
- * che le operazioni della incorporanda saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio della incorporanda nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1 gennaio). Si potrà anche stabilire in sede di redazione dell'atto di fusione di imputare le operazioni dell'incorporanda retroattivamente al primo giorno dell'esercizio della incorporante nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1 luglio); dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917;
- * che non sono previsti conguagli in denaro;
- * che non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di soci o vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- * che non verranno assegnate azioni in violazione del disposto dell'art. 2504-ter del Codice Civile;
- * che lo statuto della società incorporante non subirà, per effetto della fusione, alcuna modifica.

Il Dr. Michele Pirotta, a nome del Collegio Sindacale da lui presieduto, si associa con parere favorevole a quanto esposto dal presidente dell'assemblea e certifica, ad ogni effetto di legge, che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato, e che non si sono verificati fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul capitale della società né sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e pubblicato nel sito internet di questa e la data della presente assemblea, che la società non ha in corso alcun prestito obbligazionario né semplice né convertibile e che nulla osta ai sensi di legge alle proposte deliberazioni.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

DELIBERA

- 1. di approvare il progetto di fusione depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e depositato presso la sede della società e messo a disposizione degli interessati nei modi di legge, nonché come sopra allegato al verbale della presente assemblea;
- 2. di addivenire quindi alla fusione per incorporazione della società ARENA BROKER S.r.l., sulla base del predetto progetto di fusione, dandosi atto che la incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto i rispettivi patrimoni attivi e passivi delle incorporande ed in tutti i rispettivi beni, diritti, ragioni ed azioni, obblighi ed impegni di qualsiasi natura;
- 3. di dare atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale della incorporanda, la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante e mediante annullamento della partecipazione costituente il capitale della incorporanda;
- 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalle ore 24:00 del 30 giugno 2020, compatibilmente con il rispetto dei termini di legge, ovvero dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile, ove successive a detta data. Le operazioni della incorporanda saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio della incorporanda nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1 gennaio) ma che si potrà anche stabilire in sede di redazione dell'atto di fusione di imputare le operazioni dell'incorporanda retroattivamente al primo giorno dell'esercizio della incorporante nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1 luglio); dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917;
- 5. di delegare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, affinché, osservate le norme di legge, diano corso alla deliberata fusione, con ogni opportuna facoltà per definire tutti i rapporti tra la società da fondersi, stipulare in concorso con i delegati delle incorporande l'atto pubblico di fusione, alle condizioni sopra indicate e con quelle altre clausole che saranno ritenute opportune e provvedere ad ogni trasferimento, cambio di intestazione anche di depositi cauzionali e di ogni altra attività anche immobiliare ed alle conseguenti trascrizioni, con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero dei competenti Conservatori da obblighi e responsabilità al riguardo, esonerare ogni ufficio pubblico e privato da ogni responsabilità e fare insomma tutto quanto si renderà necessario ed opportuno per la esecuzione della deliberazione come sopra assunta,

- rimossa ogni eccezione per difetto o indeterminatezza di poteri e con facoltà di farsi sostituire rilasciando apposita procura, e pertanto stipulando con se medesimi in rappresentanza delle società incorporande;
- 6. di autorizzare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, ad apportare al testo delle presenti deliberazioni e degli allegati le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autorità, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese ed in particolare dalla Società di gestione del mercato.